



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per l'applicazione del canone
di spazi ed aree pubbliche

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°56 del 30/05/2009)
(Modificato con deliberazione consiliare n°28 del 04/07/2012)
(Modificato con deliberazione consiliare n°116 del 20/12/2013)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 - Responsabile Gestione Cosap

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

- Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Capo 2° - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

- Articolo 5 - Passi carrabili e accessi a raso
- Articolo 6 – Manifestazioni ed eventi
- Articolo 7 – Attività di propaganda elettorale
- Articolo 8 – Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza
- Articolo 9 - Occupazione per comizi e raccolta firme
- Articolo 10 - Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive
- Articolo 11 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche
- Articolo 12 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
- Articolo 13 - Spettacoli viaggianti
- Articolo 14 - Attività artistiche di strada
- Articolo 15 - Operatori del proprio ingegno
- Articolo 16 - Mercati tradizionali
- Articolo 17 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Articolo 18 - Feste di via
- Articolo 19 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni
- Articolo 20 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale
- Articolo 21 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali
- Articolo 22 - Occupazione per commercio itinerante
- Articolo 23 - Occupazione con elementi di arredo
- Articolo 24 - Esposizione merci fuori negozio
- Articolo 25 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie
- Articolo 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 27 - Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 28 - Occupazioni per traslochi
- Articolo 29 - Occupazioni per lavori edili
- Articolo 30 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati
- Articolo 31 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali
- Articolo 32 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 33 - Occupazione con chioschi
- Articolo 34 - Occupazione con padiglioni
- Articolo 35 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi
- Articolo 36 - Occupazioni di altra natura

Capo 3° - LA CONCESSIONE

Articolo 37 - Richiesta di occupazione

Articolo 38 - Termine di presentazione delle richieste di occupazione

Articolo 39 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Articolo 40 - Istruttoria della richiesta

Articolo 41 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

Articolo 42 - Durata e titolarità delle concessioni

Articolo 43 - Nuova concessione o autorizzazione per subentro

Articolo 44 - Rinnovo e disdetta della concessione

Articolo 45 - Obblighi del concessionario

Articolo 46 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

Articolo 47 - Variazioni

Articolo 48 - Decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 49 - Limiti delle occupazioni

Articolo 50 - Uso dell'area concessa

Articolo 51 - Occupazioni abusive

Articolo 52 - Occupazioni d'urgenza

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 53 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Articolo 54 - Soggetto passivo

Articolo 55 - Classificazione delle strade, dei passi carrabili e degli accessi a raso

Articolo 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 57 - Determinazione della tariffa

Articolo 58 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Articolo 59 - Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione per le occupazioni permanenti e temporanee

Articolo 60 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 61 - Esenzioni

TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 62 - Affidamento a terzi

Articolo 63 - Versamento per occupazioni permanenti

Articolo 64 - Riscossione coattiva

Articolo 65 - Accertamento

Articolo 66 - Rimborsi

Articolo 67 - Sanzioni

Articolo 68 - Contenzioso

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 69 - Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

* * * * *

Art. 1

- *Definizioni* -

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono:
 - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente sull'oggetto della concessione e quindi della precarietà della concessione stessa;
 - per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata destinate a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

- *Ambito e scopo del Regolamento* -

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 3

- *Responsabile gestione Cosap* -

Il responsabile della gestione Cosap viene nominato dal Sindaco con proprio provvedimento.

TITOLO II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

* * * * *

Capo 1°

- OCCUPAZIONI -

* * * * *

Art. 4

- Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche -

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono considerate "permanenti" le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno la presenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 5 anni
 - b) sono considerate "temporanee" le occupazioni comportanti o meno la presenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzati a seguito del rilascio di un atto di concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, previo preavviso di 3 mesi qualora non facilmente prevedibili o programmabili.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni della settimana.

5. Le occupazioni abusive, previste dell'art. 51 del presente regolamento, sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo l'ipotesi in cui vi siano gravi indizi idonei ad individuare l'inizio dell'occupazione antecedentemente il trentesimo giorno che precede la data del verbale. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Capo 2°

- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI -

* * * * *

Art. 5

- *Passi carrabili e accessi a raso* -

1. Sono, altresì, soggette a canone concessorio le autorizzazioni rilasciate per i passi carrabili e gli accessi a raso, ove per passi carrabili s'intendono gli accessi ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Per accessi a raso s'intendono gli accessi ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posti a filo con il piano stradale e che non comportano alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante e che si aprono direttamente su area pubblica così come definita dal secondo comma dell'art. 4 del presente regolamento, e per la quale vi è interesse ad ottenere un'area di rispetto con conseguente divieto di sosta indiscriminato, al fine di agevolare l'accesso dei veicoli di proprietà privata all'interno di un'area avente la stessa natura.
2. Nel caso non vi sia l'interesse all'utilizzo di un passo carrabile, l'intestatario può richiederne la chiusura, presentando apposita istanza al Comune. Il ripristino dello stato dei luoghi avverrà a cura dell'ente se il passo è di costruzione comunale, a spese del richiedente in caso contrario previo sopralluogo congiunto dei tecnici nominati dalle parti che accertino l'avvenuta rimessa in pristino dei luoghi.
3. Le autorizzazioni rilasciate per i passi carrabili e gli accessi a raso, in assenza di preventiva comunicazione di disdetta, si intendono tacitamente rinnovate alla scadenza.

Art. 6

- *Manifestazioni ed eventi* -

1. Sono considerati manifestazioni ed eventi le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno quaranta giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di

competenza di altri Enti (quali a titolo esemplificativo autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.

3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare o un suo rappresentante deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni di dettaglio impartite a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi deve essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree di particolare interesse ambientale.

Art. 7

- Attività di propaganda elettorale -

L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 8

- Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza -

1. Le attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza sono soggette alle norme di occupazione di suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose,

benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due.

Art. 9

- Occupazione per comizi e raccolta firme -

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.
3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

Art. 10

- Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive -

Le processioni religiose, le sfilate e i cortei storici, le manifestazioni sportive che si svolgono in movimento su aree e strade pubbliche sono oggetto di specifica autorizzazione di occupazione itinerante di suolo pubblico che non sostituisce i necessari provvedimenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e viabilità.

Art. 11

- Attività cinematografiche, televisive e fotografiche -

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Art. 12

- Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio -

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad attività commerciali e di servizio.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio su parere del Comando Vigili Urbani. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 13

- *Spettacoli viaggianti* -

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività di spettacolo, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 14;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 14

- Attività artistiche di strada -

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, tribune per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana.

Art. 15

- Operatori del proprio ingegno -

1. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
 - b) monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
 - c) proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e

gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

Art. 16

- *Mercati tradizionali* -

Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.

Art. 17

- *Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali* -

L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in materia.

Art. 18

- *Feste di via* -

1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento dalla Giunta Comunale.
2. La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e previa presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 19

- *Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni* -

L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo viaggiante.

Art. 20

- Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale -

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati, eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione quinquennale di posteggio.
2. Tali attività sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.
3. Con apposita deliberazione sono definiti le aree, gli spazi destinati e le attrezzature consentite.

Art. 21

- Occupazione per vendita di prodotti stagionali -

1. L'occupazione per vendita di prodotti stagionali quali, a titolo esemplificativo, cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, frutti di stagione e caldarroste, è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio quinquennale.
2. Tale attività è disciplinata dai specifici regolamenti.

Art. 22

- Occupazione per commercio itinerante -

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, disciplinato dal vigente Regolamento di polizia urbana, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale

- l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
2. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
 3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Giunta Comunale.
 4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
 5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Art. 23

- Occupazione con elementi di arredo -

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano e viabilità nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere

degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4.
6. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 24

- *Esposizione merci fuori negozio* -

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri uno, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale o di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

Art. 25

- *Occupazioni con dehors, tavolini e sedie* -

1. Per dehors si intende un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente

rimuovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

2. Il dehors può essere continuativo o stagionale:
 - a) Dehors continuativo è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi a far data dal giorno del rilascio della concessione.
 - b) Dehors stagionale è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. L'occupazione con soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, pur non costituendo dehors, necessita della concessione di occupazione suolo pubblico.
4. Il presente regolamento non sostituisce ma integra il vigente regolamento Dehors.

Art. 26

- Occupazioni con strutture pubblicitarie -

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti.

Art. 27

- Occupazioni del soprassuolo -

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Art. 28
- *Occupazioni per traslochi* -

1. L'occupazione per traslochi consiste nel posizionamento di veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Nel caso in cui si abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico occorre presentare istanza almeno cinque giorni prima al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Se tali operazioni prevedono la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 29
- *Occupazioni per lavori edili* -

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti il cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti del Comune in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
6. Sugli steccati, ponteggi, bandoni, impalcature ed altro dei cantieri edili, il

Comune si riserva il diritto di effettuare affissioni e pubblicità, senza oneri economici a carico dell'ente.

Art. 30

- Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati -

1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere da realizzarsi in rete metallica o con pannelli continui di materiale resistente è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione. In caso di rinnovo, la richiesta dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima nel caso di ampliamento o modifiche della superficie, e almeno sette giorni prima se l'occupazione rimane invariata.
3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
4. Nello svolgimento dei lavori edili dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti del Comune in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
6. Sugli steccati, ponteggi, bandoni, impalcature ed altro dei cantieri edili, il Comune si riserva il diritto di effettuare affissioni e pubblicità, senza oneri economici a carico dell'ente.

Art. 31

- Occupazioni per cantieri e scavi stradali -

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, sono subordinate alla preventiva concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. La superficie di occupazione è determinata in base alle dimensioni effettive dell'area di cantiere sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.

5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti il cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti del Comune in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e Regolamento scavi.

Art. 32

- Occupazione con impianti di distribuzione carburante -

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio Sportello Unico per le Imprese, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento del permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

Art. 33

- Occupazione con chioschi -

1. Nel rispetto dei piani e programmi della Città, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento del permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità

precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

Art. 34

- Occupazione con padiglioni -

1. Per l'installazione di padiglioni, strutture che costituiscono volume aggiuntivo per il ristoro annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nei quali è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento del permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

Art. 35

- Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi -

Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

Art. 36

- Occupazioni di altra natura -

Le occupazioni, di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento, possono essere concesse, previo parere favorevole dei competenti uffici comunali, in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

Capo 3°
- LA CONCESSIONE -

* * * * *

Art. 37
- Richiesta di occupazione -

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare, entro i termini specificati nell'articolo seguente, apposita domanda diretta all'amministrazione Comunale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda va redatta in carta legale. Comunque, essa deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale del richiedente e, se posseduta, la partita iva. Se la domanda è presentata da società anche senza personalità giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - b. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - c. gli elementi identificativi delle attività antistanti l'area che s'intende occupare;
 - d. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e. la durata della occupazione;
 - f. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento
 - g. la sottoscrizione da parte del richiedente.
3. Alla domanda di concessione va allegata la ricevuta di versamento di € 50,00 a titolo di rimborso spese e diritti di istruttoria.
4. Nei casi di opere di particolare importanza, ovvero quando l'ufficio lo richiede, la domanda deve essere corredata da grafici e planimetrie illustrative e da un estratto di mappa della località interessata.
5. La richiesta dovrà essere limitata allo spazio strettamente indispensabile.
6. Ai gestori dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

7. Nel caso in cui lo stesso suolo sia richiesto da più persone, la concessione verrà assegnata al primo richiedente, salvo quanto previsto nel comma precedente.
8. Il richiedente la concessione di una area antistante una altrui attività dovrà comunicare gli elementi identificativi della predetta attività affinché l'ufficio comunale possa acquisire la manifestazione di volontà di quest'ultima all'occupazione dell'area.
9. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni e licenze prescritte (commerciali, edilizie, di P.S., ecc...) che a richiesta dovrà esibire.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
11. In presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, il concessionario può essere scelto con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.

Art. 38

- *Termine di presentazione delle richieste di occupazione* -

Le richieste di occupazione devono essere presentate, anteriormente l'inizio dell'occupazione e tale periodo non può essere inferiore a 30 giorni sia nell'ipotesi di occupazione temporanea che di occupazione permanente, salvo l'ipotesi di occupazioni d'urgenza, e i diversi termini previsti per le specifiche tipologie di occupazione di cui agli articoli dal n°5 al n°36. Nell'ipotesi di utilizzo del servizio postale per l'inoltro della richiesta di occupazione, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta opportunamente inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 39

- *Termine per la definizione del procedimento amministrativo* -

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio

sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
4. Nell'ipotesi di integrazione o regolarizzazione della domanda su richiesta dell'ufficio competente, il periodo entro il quale il procedimento amministrativo deve concludersi, è da intendersi sospeso per il periodo che intercorre dalla data di spedizione dell'invito ad integrare l'istanza alla data di integrazione da parte del richiedente.

Art. 40

- Istruttoria della richiesta -

La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale provvede alla istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. In particolare il Responsabile del procedimento ricevuta la domanda provvede:

1. ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata;
2. a formulare, ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 37, all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, sotto pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo;
3. a verificare la completezza e la regolarità della domanda ed all'inoltro agli uffici competenti dell'amministrazione per l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 41

- Contenuto e rilascio della concessione - - Deposito cauzionale -

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la

utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a. gli elementi identificativi del titolare della concessione, compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà, inoltre, essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - e. la durata della concessione, la frequenza della occupazione, l'eventuale fascia oraria di occupazione, la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione, la consistenza espressa in metri;
 - f. l'ammontare del canone di concessione;
 - g. l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 45.
 - h. l'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - i. la presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione le spese relative sono a carico del concessionario.
 3. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata. Nel caso in cui il servizio di riscossione sia affidato a terzi, ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento, la determinazione e il rilascio dell'atto di concessione avviene in collaborazione con tali soggetti.
 4. L'Amministrazione, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento dell'area occupata, potrà subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione o ripristino del bene concesso. L'ammontare della cauzione è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La cauzione s'intende improduttiva d'interessi.
 5. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.
 6. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 3.

Art. 42

- Durata e titolarità delle concessioni -

1. Le concessioni per le occupazioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e non eccedente gli anni cinque e cessano alla loro scadenza, salvo rinnovo o proroga concesse per atto scritto, fatta eccezione per quanto previsto dall'art.5.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, nelle concessioni permanenti le occupazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se superiori a sei mesi, al 50% se inferiori o uguali a sei mesi.
3. La durata, la data di inizio e scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.
5. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita la cessione a terzi.
6. In caso di successione di altra persona od Ente al concessionario, quest'ultimo ed il subentrante sono solidalmente tenuti a darne avviso immediatamente, o comunque entro il termine di trenta giorni, direttamente o a mezzo di raccomandata A.R.. Al subentrante verrà rilasciato un nuovo atto di concessione.

Art. 43

- Nuova concessione o autorizzazione per subentro -

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o di detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 37. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Nell'ipotesi di subentro di cui al comma precedente, è riconosciuta la possibilità al nuovo titolare di occupare l'area nelle more del rilascio del nuovo atto concessorio purché l'istanza, prodotta con le modalità di cui all'art. 37, venga presentata entro i primi 30 gg. successivi alla data del trasferimento dell'attività alla quale la concessione è collegata.
3. In assenza di domanda di subentro o in presenza di domanda di subentro presentata oltre il termine di cui al comma precedente, l'eventuale occupazione protrattasi dalla data di trasferimento dell'attività alla data dell'eventuale rilascio del titolo concessorio, è da intendersi abusiva con le conseguenze previste nell'art.51.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire all'ufficio competente l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.
6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso. Per le sole occupazioni inerenti il commercio su area pubblica (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza del Canone è considerato quello di inizio di attività. Sempre in relazione all'ex commercio ambulante nell'eventualità in cui cedente e subentrante provvedano al versamento per un importo superiore al Canone complessivamente dovuto per la medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al Canone dovuto ai sensi dell'art.21, entro 365 giorni dalla richiesta dell'interessato.
7. Non si può procedere al subentro in assenza anche solo parziale dei pagamenti del canone relativi alle annualità precedenti a quella oggetto della richiesta e, comunque, fino a regolarizzazione avvenuta dei debiti accertati a carico della parte cedente.

Art. 44

- *Rinnovo e disdetta della concessione* -

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
4. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione dandone notizia al Comune direttamente o a mezzo di raccomandata A.R.. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede alla rimozione delle cose e a ripristinare a perfetta regola d'arte l'originario stato dell'area eseguendo ogni

lavoro necessario a sua cura e spese, previa autorizzazione qualora, ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.

Art. 45

- *Obblighi del concessionario* -

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il Concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene pubblico assegnatogli, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare, alle scadenze stabilite, il canone di concessione a suo carico;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
 - j) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - k) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo, altresì, il Comune di altri danni sopportati per effetto della concessione;
 - l) comunicare all'ufficio del responsabile, entro 30 gg. Dal verificarsi dell'evento di cui all'art. 3 la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - m) provvedere a richiedere la variazione del titolo concessorio all'ufficio competente, entro 30 gg. Dal verificarsi della modifica, salvo l'ipotesi di

- subentro espressamente disciplinata dall'art. 43, in caso di:
- nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- n) esporre l'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 e s.m.i., per i passi carrabili.

Art. 46

- *Modifica, sospensione e revoca della concessione* -

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.
2. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione.
3. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione d'ufficio del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con effetto dal momento in cui l'area viene restituita perfettamente ripristinata, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. La revoca è disposta con apposito provvedimento di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nel provvedimento di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio o stipula dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 47

- *Variazioni* -

In caso di variazione in diminuzione della superficie occupata, l'applicazione del canone commisurato alla nuova superficie decorrerà dall'anno successivo alla data

della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

Art. 48

- *Decadenza ed estinzione della concessione* -

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) per reiterate violazioni, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione e/o delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione previa richiesta da parte dell'ufficio del responsabile di cui all'art. 3;
 - c) per mancata realizzazione, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo;
 - d) per violazione delle norme di cui all'art. 42, relative al divieto di cessione ed alle modalità di _ub ingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) per mancata attivazione, senza giustificato motivo, della concessione o autorizzazione accordatagli per le occupazioni permanenti, entro 90 giorni dalla data di rilascio e, per quelle temporanee, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. L'occupazione eventualmente protratta senza titolo a seguito di decadenza della concessione, comporta l'equiparazione della stessa a quelle abusive con l'applicazione dell'indennità prevista all'art. 51 e delle sanzioni di cui all'art. 67, comma 1.
3. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 49

- *Limiti delle occupazioni* -

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1 (uno). Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno del centro storico cittadino, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita eccezionalmente l'occupazione dei marciapiedi eventualmente anche in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 50

- *Uso dell'area concessa* -

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, nonché le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e intralci alla circolazione;
 - b) predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà, invece, a ricadere interamente sul concessionario;
 - c) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;
 - d) evitare l'uso di attrezzature o mezzi che possano cagionare timori, pericoli e danni alle persone ed alle cose;
 - e) non eseguire lavori, scavi e demolizioni che non siano previste nella concessione;
 - f) evitare di infiggere pali, chiodi e punti o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo, comunque, l'obbligo di riporre tutto in ripristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
2. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 51

- *Occupazioni abusive* -

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione od in contrasto con le disposizioni dal presente regolamento;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima;
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 52 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza;
 - d) le occupazioni per le quali, nell'ipotesi di subentro per trasferimento di attività l'atto di concessione o di autorizzazione non viene richiesto nei termini indicati nell'art. 43.
3. In presenza di accertato abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati con fissazione di un congruo termine per la regolarizzazione, trascorso il quale l'Amministrazione Comunale provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. Decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori di ripristino sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
4. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 446/1997, l'occupazione abusiva è soggetta, in luogo del canone, al pagamento di un'indennità, pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorato del 50%, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, nonché alle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 67.
5. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.
6. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Art. 52
- Occupazioni d'urgenza -

1. Per far fronte a gravi situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere a

lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dagli art. 30 e seguenti del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive. Modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'ufficio del responsabile competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c) presentare la domanda di cui all'art. 37 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
2. Il dirigente competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

TITOLO IV CANONE DI CONCESSIONE

* * * * *

Capo 1°

- ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE -

* * * * *

Art. 53

- *Istituzione ed oggetto del canone di concessione* -

1. L'occupazione, anche abusiva, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
2. È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Art. 54

- *Soggetto passivo* -

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in caso di occupazione abusiva, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata nell'ambito del territorio comunale.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'atto di concessione, con vincolo solidale.

Art. 55

- *Classificazione delle strade, dei passi carrabili e degli accessi a raso* -

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati come da allegato "A" la cui modifica è di competenza della Giunta Comunale.
2. Per i passi carrabili e per gli accessi a raso, la superficie è espressa in mq. Ed è

determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Essi sono inseriti in categoria unica corrispondente alla prima di cui allegato "A" in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico.

Art. 56

- *Criteria per la determinazione della tariffa del canone* -

La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare;
- f) sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dall'area all'uso pubblico;
- g) spese sostenute dal Comune per la salvaguardia e la manutenzione dell'area.

Art. 57

- *Determinazione della tariffa* -

1. In relazione alla classificazione di cui all'art.55 "allegato A", le tariffe per metro di occupazione sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe COSAP in uno alla classificazione delle strade. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa ordinaria;
 - b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari all'80% di quella della 1^a categoria;
 - c) occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa maggiorata del 50% rispetto all'ordinaria.

Art. 58

- *Criteria particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi* -

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è di €. 0,77

per utente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €. 516,46. La medesima misura di €. 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 59

- Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione per le occupazioni permanenti e temporanee -

1. Per le occupazioni permanenti di suolo o spazi pubblici il coefficiente applicabile alla tariffa base non può essere inferiore allo 1 e non superiore a 2.
2. Per le occupazioni temporanee i coefficienti moltiplicatori sono previsti nella tabella "B".

Art. 60

- Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone -

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla proiezione al suolo della minima figura piana che contiene la copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Per le occupazioni effettuate da parte dei venditori ambulanti, senza posto fisso, il canone è commisurato alla superficie di volta in volta assegnata.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni

permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq.

Capo 2° AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

* * * * *

Art. 61 - *Esenzioni* -

Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ed altri Enti Pubblici per finalità politiche, istituzionali, di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché le occupazioni realizzate dai partiti politici ed enti no profit per superfici non superiori a mq.4 (quattro);
- b) le occupazioni realizzate da Enti Religiosi e Associazioni Religiose per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- d) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- e) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- f) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- h) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- i) le occupazioni effettuate da ditte e imprese appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore dell'Amministrazione Comunale;
- j) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- k) le occupazioni permanenti e temporanee di aree, appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale, da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (NCC) e da parte di terzi concessionari su aree destinate a parcheggio a pagamento;
- l) le fioriere, aventi tipologia standard, collocate in appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito di un progetto di arredo urbano,

- con manutenzione a carico del concessionario;
- m) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, concesso con apposito provvedimento dal quale risulti l'esenzione dal pagamento del canone, purché non abbiano finalità di lucro;
 - n) tutte le aperture di nuove imprese per il periodo di un anno a decorrere dalla data di apertura come certificato dalla relativa comunicazione all'Ufficio Comunale COSAP sono esenti dal pagamento del COSAP;
 - o) le occupazioni con passi carrabili, la cui tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art.44, comma 11, Decreto Legislativo 507/1993 (Affrancazione);
 - p) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - q) i passi di accesso pedonale;
 - r) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS;
 - s) le occupazioni disciplinate dagli artt.7, 8, 9 e 10 del presente regolamento;
 - t) le occupazioni effettuate con balconi, terrazze, bow window e simili infissi di carattere stabile nonché quelle con tende solari poste a copertura dei balconi privati;
 - u) accessi a raso privi di autorizzazione comunale.

TITOLO V

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

* * * * *

Art. 62

- Affidamento a terzi -

1. Il Comune, ove lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, ai sensi dell'art. 52 comma 7 del D.Lgs. 446/97:
 - a) ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
 - b) alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 113, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;
 - c) alle società miste, per la gestione presso gli altri Comuni;
 - d) ai concessionari di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n°112;
 - e) ai soggetti iscritti all'albo di cui al predetto articolo 53 del D.Lgs. 446/97.
2. L'affidamento di cui al precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle comprese per il personale impiegato.

Art. 63

- Versamento per occupazioni -

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, fatto salvo quanto previsto all'art.42, comma 2, del presente regolamento. La scadenza dei versamenti è fissata al 31 gennaio di ogni anno o determinata con le modalità previste dal successivo comma 6.
2. Il versamento del canone relativo alle concessioni rilasciate successivamente al 31 gennaio di ciascun anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione stessa. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro la scadenza prevista per ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso di anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa, compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in

conseguenza della precedente concessione.

4. Il canone relativo alle occupazioni temporanee va versato contestualmente al rilascio della concessione e, comunque, prima dell'inizio delle occupazioni medesime, in caso di rateizzazione, secondo le modalità previste dal successivo comma 6.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero nel caso di affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 446/97, secondo le modalità che verranno previste in sede di affidamento. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento alla unità di euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.
6. Quando la somma è superiore a 258 euro il versamento verrà effettuato in 4 (quattro) rate di uguale importo e senza interessi aventi scadenza rispettivamente nei mesi di gennaio - aprile - luglio - ottobre. Per le occupazioni iniziate successivamente al 31 gennaio, verranno considerate efficaci le scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Articolo 64

- *Riscossione coattiva* -

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 446/97. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Prima di procedere alla riscossione coattiva, è facoltà del concessionario contestare all'utente, con apposito avviso notificato tramite raccomandata, le eventuali sanzioni per tardivo, omesso o parziale pagamento del canone.

Articolo 65

- *Accertamento* -

1. Nel caso di gestione del servizio con affidamento a terzi, di cui al precedente art. 62, il concessionario può accertare le eventuali occupazioni abusive richiedendo il pagamento del canone dovuto maggiorato delle sanzioni previste dall'art. 67, numero 2, ma non può riscuotere le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo comma 1 dovendo obbligatoriamente comunicare agli uffici comunali competenti le violazioni riscontrate.

2. Il pagamento del canone di occupazione accertato non sostituisce la concessione comunale, che dovrà comunque essere richiesta con la procedura prevista dall'art. 37 del presente regolamento. Il Comune ha la facoltà di non rilasciare la concessione facendo rimuovere l'occupazione abusiva ai sensi dell'art. 51.

Art. 66
- *Rimborsi* -

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento. Il Comune provvede entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.
2. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi legali vigenti da calcolare dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 67
- *Sanzioni* -

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 25,00 Euro a 500,00 Euro ex art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Il mancato pagamento del canone o di parte di esso nei termini stabiliti, comporta l'applicazione di una sanzione pari al 30% del canone dovuto. Entro i primi 12 mesi di ritardo è data la possibilità al concessionario di sanare spontaneamente le irregolarità relative ai ritardi e/o omessi versamenti mediante l'applicazione di una sanzione pari al 5% del canone dovuto se provvede ad effettuare il pagamento del canone e della sanzione del 5% oltre all'interesse legale giornaliero entro i 60 gg. dalla data di scadenza. Dal 61° al 365° giorno, fermo restando quanto sopra, la sanzione passa dal 5% al 15%. La possibilità di beneficiare delle riduzioni di cui sopra non è consentita in caso di comunicazione di accertamento a termine di legge. Al fine di permettere i dovuti riscontri, sarà cura del concessionario ravveduto specificare, nella causale di versamento, l'importo della sanzione ridotta e degli interessi.
3. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, alle occupazioni abusive viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della indennità così come determinata ai sensi dell'art. 51, comma 4, del presente regolamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente.

5. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.

Art. 68
- *Contenzioso* -

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quanto dovuto, restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

* * * * *

Art. 69 *- Disposizioni finali -*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2009. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dai chiarimenti all'uso forniti con circolare ed istruzioni emanate dai competenti organi.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

a

Allegato "A"

STRADE COMUNALI CATEGORIA PER INDIVIDUAZIONE COSAP

1ª CATEGORIA

Centro storico S.Erasmo:

- Lungomare Caboto da Piazza Carlo III a Piazzale Caboto
- Piazzale Caserta
- Via Annunziata
- Via Faustina
- Piazza Traniello
- Via Bausan
- Via Duomo
- Villa Generale Traniello
- Via Docibile
- Piazza Caboto
- Largo Bonelli
- Piazza Cavallo e vicoli

Centro Storico Porto Salvo:

- Lungomare Caboto da Piazza Tonti a Piazza Carlo III
- Via indipendenza fino al numero civico 319 e con esclusione delle aree individuate nella 2ª categoria
- Vicoli di via Indipendenza
- Piazza Mare all'Arco
- Piazza Mazzoccolo
- Via Buonuomo
- Vicoli di Via Buonuomo
- Via Calegna
- Vicoli di Lungomare Caboto
- Villa delle Sirene
- Piazza Capodanno
- Via Europa

Centro Urbano:

- Piazza della Libertà
- Via Firenze
- Via Marina di Serapo
- Via Mazzini
- Corso Italia
- Corso Cavour
- Piazza Mazzini
- Piazza XIX Maggio
- Viale Napoli
- Via Genova
- Via Venezia
- Piazza Trieste

- Via Bologna
- Via Papa Giovanni XXIII
- Via Garibaldi
- Via Cagliari
- Via Vittorio Veneto
- Via Piave
- Via Milano
- Via Torino
- Via Ancona
- Via Roma
- Via S. Nilo
- Via Diaz
- Via Cadorna
- Piazza Mon.Di Liegro
- Via Serapide
- Via Fontania
- Via del Piano
- Piazzale delle Ferrovie
- Viale Battaglione degli Alpini

3^a CATEGORIA

Centro storico S.Erasmo:

- Piazza Conca
- Piazza del Pesce
- Piazzetta del Leone
- Piazza Cardinal De Vio
- Piazza Commestibile

Centro Storico Porto Salvo:

- Piazza E. Tonti
- Via Indipendenza:
 - spazio compreso tra Vico 4 Indipendenza e Vico 6 Indipendenza
 - spazio compreso tra i numeri civici 80-82 al di sotto di Piazza “Capodanno”

Tutte le altre strade rientranti nel perimetro del Comune di Gaeta, e non inserite in 1^a e 3^a Categoria, sono di 2^a Categoria.